

Articolo 21

Studi veterinari e cliniche per animali

Agli studi veterinari e alle cliniche per animali e ai lavoratori in essi occupati si applicano le seguenti disposizioni, sempreché si tratti di garantire il servizio di pronto soccorso o di curare animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti:

^a l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica nonché l'articolo 8b capoversi 1 e 3;

^b agli studi veterinari con al massimo quattro veterinari assunti si applica inoltre l'articolo 8b capoverso 2.

Campo d'applicazione

Gli studi veterinari e le cliniche per animali sono strutture dirette da un veterinario che dispongono di un'autorizzazione per gestire un'azienda che esegue trattamenti medici, ambulatoriali o stazionari, per animali di ogni specie.

Le seguenti disposizioni speciali sono applicabili se si tratta di garantire il servizio di pronto soccorso o di curare animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti affidati allo studio o alla clinica veterinaria in questione.

Oltre al lavoro notturno e domenicale senza obbligo di autorizzazione, per gli studi veterinari e le cliniche per animali sono state introdotte regole speciali per il servizio di picchetto, che si discostano in alcuni punti dalle regole generali per tale servizio (lettera a).

Per gli studi veterinari di piccole dimensioni è stata inoltre creata la possibilità di aumentare, a determinate condizioni, il numero di giorni di picchetto per lavoratore (lettera b).

Disposizioni speciali applicabili agli studi veterinari e alle cliniche per animali (lettera a)

Articolo 4

Gli studi veterinari e le cliniche per animali possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno e domenicale se ciò è necessario per garantire il servizio di picchetto o per curare gli animali loro affidati. Questa disposizione vale per tutti i dipendenti che collaborano all'adempimento di questi compiti. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (cfr. commento all'art. 4 OLL 2). Per queste attività è possibile anche prestare servizio di picchetto notturno o domenicale senza obbligo di autorizzazione.

Articolo 8b capoverso 1

Questa disposizione riguarda il servizio di picchetto. Per gli studi veterinari e le cliniche per animali vale sostanzialmente la regola generale secondo cui nello spazio di quattro settimane si possono prestare al massimo sette giorni di picchetto. In deroga alle norme generali non è però obbligatorio accordare un periodo di due settimane esente da servizi di picchetto al termine dell'ultimo servizio di picchetto (cfr. commento all'art. 8b OLL 2).

Articolo 8b capoverso 3

Anche questa disposizione riguarda il servizio di picchetto. In deroga alle norme generali, il periodo di riposo giornaliero può essere ridotto anche in una notte di picchetto. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 9 OLL 2, il periodo di riposo deve tuttavia essere di almeno nove ore e nella media di due settimane deve essere concesso un periodo di riposo di 12 ore (cfr. commento all'art. 8b OLL 2).

Ulteriore disposizione speciale sul servizio di picchetto applicabile esclusivamente agli studi veterinari di piccole dimensioni (lettera b)**Articolo 8b capoverso 2**

Gli studi veterinari di piccole dimensioni con al massimo quattro veterinari alle loro dipendenze (cfr. art. 2 cpv. 1 OLL 2) possono aumentare il numero di servizi di picchetto per lavoratore fino a un massimo di 10 giorni nello spazio di quattro settimane. Il veterinario titolare dell'azienda non conta. Il servizio di picchetto può essere prestato solo da veterinari. L'azienda deve però trovarsi in una regione periferica o avere una specializzazione tecnica tale per cui non dispone di personale supplementare. Inoltre, il numero di servizi di picchetto con intervento effettivo non deve superare i sette al mese nella media annuale (cfr. commento all'art. 8b OLL 2).